



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Ferrara – Sezione Civile

in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2014

promossa da

-----, rappresentati e difesi
dall'Avvocato

opponente

contro

-----, quale procuratrice
di -----
difese dall'Avvocato -----

opposto

OGGETTO: Bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza in data 10-1-2018

FATTO E DIRITTO

Premesso che, la società Immobiliare & C. snc ed i signori ----- la convenivano in giudizio la Cassa





Il Tribunale di ... s.p.a. con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. /2014 richiesto ed ottenuto dal predetto Istituto di credito per l'importo di € 174.671,02, in forza di un credito derivante da mutuo ipotecario, di originari € 600.000,00 concesso in data 26/05/2005, garantito da ipoteca sugli immobili di proprietà della società mutuataria nonché da fideiussione specifica di € 600.000,00 prestata in data 31/05/2005 da / ...

io e, altresì, da fideiussione omnibus per l'importo di L.1.400.000,00 prestata in data 10/07/1995 da ... e, altresì, da ...

Parte opponente eccepiva la applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia usura, l'applicazione di interessi anatocistici non concordati e la nullità di clausole determinanti il piano di ammortamento applicato ai sensi dell'art. 1419 c.c.. Per tali ragioni chiedeva la revoca del decreto opposto e, in ogni caso, la declaratoria di infondatezza delle domande svolte dalla Banca per i motivi esposti in atto di citazione, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione di somme in proprio favore per interessi illegittimamente pagati ovvero da porre in compensazione con il credito della Banca. Chiedeva inoltre la condanna della Banca al risarcimento di tutti i danni patiti conseguenti a responsabilità precontrattuale, contrattuale e da reato, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria pari al valore del contributo unificato dovuto per la presente causa in quanto la Banca non si presentava, senza giustificato motivo, all'incontro di mediazione avvenuto in data 14-7-2014.

Si costituiva in giudizio Cassa di ... spa contestando integralmente i motivi di opposizione chiedendo la reiezione di tutte le domande formulate da parte opponente, in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta.

In data 25-2-2016 la causa veniva interrotta ex art. 300 cpc, in quanto Cassa di ... spa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa, con decreto in data 9-12-2015.

Con L. 208/2015 veniva costituita la ... cessionaria di tutti i crediti della Cassa di ...





La causa veniva quindi riassunta dagli opposenti nei confronti della Nuova [redacted] ara, sia nei confronti di [redacted] iti spa in quanto ritenuta cessionaria del credito in oggetto.

Si costituiva [redacted] pa, quale mandataria di J [redacted] spa, quest'ultima in qualità di cessionaria dei crediti in sofferenza della originaria [redacted] spa, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opposenti in solido tra loro in favore di [redacted] Crediti (a mezzo della mandataria [redacted] io) della somma di euro 174.671,02 o di quella diversa somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio.

In sede di precisazione delle conclusioni si costituiva in giudizio [redacted] spa, a mezzo della mandataria [redacted] spa, quale procuratrice di [redacted] Crediti, assumendo di essere a propria volta cessionaria del credito oggetto di causa da parte di R. [redacted] Crediti; e richiama quindi tutte le difese e domande svolte nella comparsa di costituzione e risposta da C [redacted] io di [redacted] spa.

Nel merito, gli opposenti eccepivano, in via preliminare, la mancanza di titolarità del credito in capo a [redacted] PV srl, in assenza di prova della cessione del credito oggetto di causa da Nuova [redacted] a Rev [redacted] diti spa e da quest'ultima a [redacted] srl.

Secondo la tesi degli opposenti l'opposta non avrebbe fornito prova del fatto che il credito controverso rientri nelle ipotesi di cessione prevista dalla Circolare di Banca d'Italia del 30/12/2016, con la quale veniva disposta la cessione a [redacted] dei soli crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile di Cassa [redacted] al 30-9-2015 e in presenza di determinate condizioni.

In ordine alla prova della intervenuta cessione del credito e dunque della successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.c., occorre rilevare che, dalla documentazione prodotta da C [redacted] emerge, da un lato, l'estratto informatico del passaggio del credito a sofferenza, con valuta al 13-5-2014 (doc. n 3 opposta); inoltre, la cessione del credito è





confermata dalle stesse parti cedenti e cessionarie presenti tutte in giudizio (le parti cedenti non venivano infatti estromesse, ai sensi dell'art. 111, co. III cpc).

Nel giudizio riassunto, la cessionaria *P... ..* diti spa si costituiva a mezzo della mandataria *... ..* spa (cedente, subentrata in tutte le attività e passività della *... ..* nio): quest'ultima, agendo espressamente in nome e per conto della cessionaria *P... ..* Crediti confermava la intervenuta cessione del credito (come da G.U. n. 55 del 7-3-2016 e GU n. 64 del 17-3-2016 - doc.ti n. 1 e 2 opposta). Successivamente, *P... ..* srl si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 10-1-2018 in sede di precisazione delle conclusioni, a mezzo della mandataria *... ..* spa, quale procuratrice della stessa cedente *... ..* Crediti; quest'ultima pertanto, confermava la intervenuta cessione, aderendo alle domande svolte, da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, dalla sola *P... ..* PV srl, quale cessionaria, definitiva titolare del credito per cui è causa. Deve ritenersi pertanto dimostrata la titolarità del credito in oggetto in capo a quest'ultima.

In ordine al *quantum* del credito, gli oppositori eccepivano innanzitutto la usurarietà del tasso di interesse applicato al mutuo ipotecario in oggetto, al momento della conclusione del contratto.

Occorre preliminarmente rilevare sul punto che, secondo l'orientamento prevalente e condivisibile della Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza 4 ottobre 2017, n. 23192, Cass. 4 aprile 2003, n. 5324) ai fini del calcolo del tasso soglia anti usura sono rilevanti sia gli interessi corrispettivi sia quelli di mora, considerato che: *"l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che <<se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi>> e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore."*





Dall'espletata CTU contabile è emerso che il tasso di interesse di mora previsto dal contratto, da solo considerato, fosse superiore al tasso soglia.

Il CTU ha infatti evidenziato che il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo alla categoria di operazioni di cui fa parte il finanziamento in oggetto era del 5,805%, ed il tasso di mora alla sottoscrizione del contratto, stabilito in caso di inadempimento del mutuatario e da applicarsi in sostituzione del tasso corrispettivo, era del 8,25%, superiore dunque al tasso soglia, anche maggiorato di 2,1 punti percentuali, secondo il criterio adottato dalla Banca d'Italia per rendere omogenei i due dati.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1815, co. II c.c., la clausola relativa agli interessi, siano essi corrispettivi sia di mora, deve essere dichiarata nulla (Cass. 5324/2003).

La portata chiaramente sanzionatoria della norma in questione è stata ribadita dalla Cassazione anche di recente, con la ordinanza n. 23192/2017, con la quale ha confermato quanto già affermato precedentemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 350/2013), stabilendo che se il tasso applicato al contratto supera il tasso soglia determinato dalla legge 108/96, il contratto di mutuo, in applicazione a quando disciplinato dall'art. 1815 c.c., si trasforma in un contratto a titolo gratuito.

In conclusione, in applicazione di tali principi, nel caso di specie, i debitori opponenti sono tenuti a restituire alla Banca esclusivamente il capitale erogato, non sono invece dovuti interessi.

In particolare, il CTU ha evidenziato che la quota di interessi stabilita dal piano di ammortamento originario era pari ad euro 120.147,78 la quale risulta per le ragioni esposte non dovuta.

Parte opponente ha inoltre eccepito la nullità parziale delle clausole determinanti il piano di ammortamento del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1419 c.c..

Orbene dall'art. 3 del contratto di mutuo in esame e dalle conclusioni assunte dal CTU emerge tuttavia che il piano di ammortamento adottato dalla Banca mutuante era di tipo francese, a rata costante, e a tasso variabile con rimborso del





finanziamento di euro 600.000,00 previsto in 10 anni, mediante versamento di n. 20 rate semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi, pari ad euro 35.989,64, salvo il ricalcolo del piano e della rata a seguito delle possibili variazioni di interesse al 31 maggio e 30 novembre di ciascun anno, con la previsione di un tasso nominale del 3,60% (vedasi pag. 6 e 7 CTU).

Deve pertanto escludersi che via sia indeterminatezza dell'oggetto del contratto posto che, da tale clausola contrattuale si evince la tipologia del piano di ammortamento adottato, l'importo delle singole rate e il tasso di interesse applicato: sono pertanto determinabili gli interessi applicati dalla Banca, come peraltro indicato dallo stesso perito di parte opponente (v. pagg. 1 e 2 perizia di parte, doc. n. 2 oppONENTI).

Veniva inoltre chiesto dagli oppONENTI, in modo generico, l'accertamento della nullità della fideiussione stipulata dai garanti oppONENTI, ma la domanda non può trovare accoglimento in assenza di adeguata allegazione e prova degli elementi fondanti la domanda medesima.

Veniva poi eccepita la applicazione di illegittimi interessi anatocistici e il CTU ne ha riscontrato l'applicazione ad opera della Banca, in quanto la capitalizzazione composta risulta insita nella tipologia di piano di ammortamento adottato, ed ha dunque espunto tali interessi indicando un nuovo piano di ammortamento con capitalizzazione "semplice" al tasso convenzionale 3,60%, come evidenziato nel doc. n. 8 allegato all'elaborato peritale.

Tuttavia, la gratuità del mutuo in oggetto supera ed assorbe l'eccezione in questione non essendo dovuto alcun tipo di interesse.

La società opponente in sede di precisazione delle conclusioni insisteva infine per la restituzione di quanto illegittimamente corrisposto alla Banca a titolo di interessi e chiedeva comunque la compensazione ogni pretesa tra le parti con accertamento dell'esatto dare/avere. Rinunziava invece, implicitamente, alle originarie domande di accertamento della responsabilità precontrattuale, contrattuale e da reato della Banca e alle relative domande risarcitorie.

Sono circostanze documentali e comunque pacifiche in causa che, la società opponente otteneva da Cassa 'o la somma di euro 600.000,00 a titolo di





mutuo ipotecario, stipulato tra le parti in data 13-5-2014 (doc. n. 1 opposta); il rapporto contrattuale veniva risolto a mezzo raccomandata dall'Istituto di credito il 28-4-2014 (doc. n. 6) e a tale data, come rilevato dal CTU, le rate complessivamente versate dalla società debitrice erano pari a complessivi euro 551.110,00 (per capitale ed interessi) e non raggiungevano quindi il capitale erogato, come si evince dall'allegato doc. n. 6 (CTU).

A fronte della nullità della clausola relativa agli interessi e della accertata gratuità del mutuo in oggetto ex art. 1815, co. II c.c., il credito della Banca opposta deve essere quindi ridotto alla differenza tra quanto ottenuto dalla società opponente a titolo di mutuo, pari ad euro 600.000, 00, e quanto complessivamente restituito alla Banca dalla opponente, per complessivi euro 551.110,38; il residuo credito della opposta è quindi pari ad euro 48.889,62, .

In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e le parti opponenti, *Immobiliare S.p.A.* e *C. s.n.c.*, debitrice principale, *Immobiliare S.p.A.* e *C. s.n.c.*, debitrice subordinata, e in qualità di soci e fideiussori (v. doc. n. 4,5 opposta) devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento del residuo credito, pari ad euro 48.889,62 in favore della cessionaria del credito *Immobiliare S.p.A.*, a mezzo della mandataria *Immobiliare S.p.A.*, quale procuratrice di *Immobiliare S.p.A.* e *C. s.n.c.*, debitrice subordinata, oltre interessi in misura legale dalle scadenze al saldo.

Deve infine essere accolta la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente, la quale chiede la condanna dell'opposta al pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 L. 28/2010, non avendo Cassa *Immobiliare S.p.A.* partecipato alla mediazione obbligatoria.

Infatti, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010: *"dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"*.





Pertanto, l' ... di Ferrara spa (non estromessa dal presente giudizio ex art. 111 cpc), quale cessionaria di tutte le partecipazioni diritti attività e passività facenti capo alla cessata Cassa ... ra, in virtù della L. 208/2015, deve essere condannata a versare all'entrata di bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010 come mod. dal D.L. n. 69/2013 conv. con mod. in L. n. 98/2013.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono poste a carico di tutte le parti opposte convenute nel giudizio riassunto e non estromesse, l' ... di ... spa (cedente il credito), Rev ... iti srl (successivo cedente) e ... spv srl, ultima cessionaria del credito, in solido tra loro, al pari delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto.

P. Q. M.

definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. .../2014, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto,
2. dichiara la nullità parziale del contratto di mutuo stipulato tra ... Cassa di ... ra spa per applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia usura,
3. condanna gli opposenti, in solido tra loro, a pagare a ... SPV srl a mezzo della mandataria ... spa quale procuratrice di ... di s.p.a. il residuo debito, pari ad euro 48.889,62 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4. condanna ... i R ... ara s.p.a. a versare all'entrata di bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
5. condanna le parti opposte, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore degli opposenti che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi di avvocato euro 786,00





per anticipazioni, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;

6. pone definitivamente a carico delle parti opposte, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.

Così deciso in Ferrara in data 13/04/2018 .

IL GIUDICE

dott.ssa Maria Marta Cristoni



